



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE
DIREZIONE GENERALE – O.T.A. -

Codice deontologico Valutatori per la Qualità della Regione Calabria

Art. 1

(Disposizioni di carattere generale)

1. Le disposizioni del presente codice deontologico, di seguito denominato “codice”, costituiscono integrazione e specificazione degli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che devono qualificare il corretto comportamento dei dipendenti pubblici e che gli stessi sono tenuti ad osservare, ai sensi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 25 del 31/01/2018.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente codice si applicano ai valutatori della Regione Calabria, di seguito denominati “auditor”, iscritti nell’elenco regionale;

2. Le attività degli auditor sono deputate, nel rispetto della terzietà del processo di accreditamento, allo svolgimento dell’istruttoria tecnica ossia alla verifica del possesso e mantenimento dei requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, al fine di garantire che le verifiche siano condotte in modo omogeneo, affidabile, efficace, riproducibile, efficiente e trasparente su tutto il territorio regionale

Art. 3

(Principi generali)

1. L’auditor conforma la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa e agli altri principi indicati dalla Costituzione. L’auditor svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

2. L’auditor rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

3. L’auditor esercita i propri compiti orientando l’azione alla massima economicità, efficienza ed efficacia.

4. Nei rapporti con i destinatari (Aziende Sanitarie Provinciali e Ospedaliere; strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, nonché liberi professionisti) oggetto della verifica tecnica,

l'auditor assicura disponibilità, efficienza e cortesia ed ispira il suo operato alla piena parità di trattamento, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

5. L'auditor dimostra rispetto, disponibilità e collaborazione nei rapporti con i colleghi e le pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma, anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4

(Obblighi di riservatezza)

1. L'auditor è tenuto alla massima riservatezza e, in particolare, a non riportare o utilizzare, al di fuori dei propri compiti istituzionali, i documenti e le informazioni acquisite in ragione di tale qualifica.

2. L'auditor non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, si astiene dal diffondere all'esterno, anche tramite web e social network, opinioni e giudizi su specifiche questioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento delle proprie mansioni, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.

3. L'auditor osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta, l'auditor cura, sulla base delle disposizioni vigenti, che la stessa venga inoltrata all'ente o alla pubblica amministrazione competente.

Art. 5

(Obblighi di astensione e conflitto di interessi)

1. L'auditor si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli, il coniuge ovvero il convivente abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.

2. L'auditor si astiene altresì dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n. 241 del 1990, nel caso di conflitto di interessi, anche solo potenziale, e in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, è fatto obbligo all'auditor di astenersi.

4. L'auditor si astiene dall'attività di verifica del possesso e mantenimento dei requisiti di accreditamento nell'ambito territoriale di competenza della Azienda Sanitaria dove presta servizio; nel caso abbia fornito a qualsiasi titolo consulenza o formazione per l'accreditamento, per la certificazione ISO ed altre forme di valutazione esterna di qualità all'organizzazione oggetto di

verifica negli ultimi tre anni; ovvero abbia svolto, negli ultimi tre anni, incarichi di qualsivoglia natura nei confronti della struttura, comprese attività di valutazione, che possano compromettere l'obiettività del giudizio o comunque sia inserito nell'ambito degli organi di direzione amministrativa o di controllo della struttura oggetto di verifica che possano configurare conflitto di interesse.

5. L'auditor che si trovi in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi del presente articolo formula dichiarazione motivata, in forma scritta, (**ALL.1 MODELLO Dichiarazione di Presa Visione e di Accettazione del Codice deontologico**) all'OTA. Qualora la situazione di conflitto di interessi possa far dubitare dell'imparzialità dell'azione amministrativa, l'OTA provvede alla sostituzione dell'auditor in conflitto d'interessi o motiva espressamente le ragioni che consentono all'auditor medesimo l'espletamento delle attività.

6. L'assenza di conflitto di interessi è dichiarata dall'auditor preliminarmente alla verifica sul campo (**ALL.2 MODELLO Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse in relazione alla funzione di Auditor/Valutatore della Regione Calabria**).

Art. 6

(Incompatibilità)

1. Agli auditor si applica, ove compatibile rispetto alle funzioni effettivamente svolte e in considerazione del relativo profilo professionale, quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Art. 7

(Prevenzione della corruzione)

1. L'auditor rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, favorisce, ove previsto, il tempestivo adempimento degli obblighi di trasparenza gravanti sulle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 8

(Comportamento in servizio)

1. Fermo restando il rispetto dei termini dell'istruttoria tecnica, l'auditor, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri soggetti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

2. L'auditor impronta la propria attività a equità, ragionevolezza ed obiettività e motiva adeguatamente le proprie scelte, tenendo conto dei ruoli e delle responsabilità rivestiti dai soggetti appartenenti all'Ente presso il quale svolge la propria funzione.

3. Fermo restando il rispetto del presente codice, gli auditor, svolgendo attività di natura tecnico-professionale, devono tenere un comportamento conforme a quanto previsto dalle norme deontologiche con riguardo alle rispettive professioni per quanto applicabili e compatibili.

4. L'auditor utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dalla singola amministrazione.

5. Nell'utilizzo delle risorse e delle applicazioni informatiche, l'auditor è tenuto a rispettare scrupolosamente le indicazioni previste in materia di sicurezza, al fine di non compromettere la funzionalità dei beni e la protezione dei sistemi informatici.

6. L'auditor si impegna al rispetto delle norme di legge e regolamentari e delle disposizioni interne della singola amministrazione in materia di tutela del diritto alla parità e pari opportunità, di valorizzazione del benessere organizzativo e di contrasto delle discriminazioni nei luoghi di lavoro, delle disuguaglianze e di tutte le forme di violenza morale o psicologica.

7. Gli auditor devono tenere comportamenti ed assumere atteggiamenti rispettosi e corretti nei confronti dei colleghi evitando condotte, anche a sfondo sessuale, moleste, aggressive, denigratorie o vessatorie tali da ledere la salute, la professionalità o la dignità della persona.

Art. 9

(Vigilanza e monitoraggio)

1. Il Responsabile designato nell'ambito delle risorse assegnate all'OTA vigila sull'applicazione del codice ed esamina le segnalazioni di violazione dello stesso che provengano dagli auditor, ovvero dalle singole amministrazioni destinatarie dell'attività degli stessi.

2. Il Responsabile designato nell'ambito delle risorse assegnate all'OTA, venuto a conoscenza in qualsiasi forma della violazione delle disposizioni contenute nel presente codice, formula per iscritto contestazione motivata all'auditor, che può presentare memorie, osservazioni o controdeduzioni entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della contestazione.

Art. 10

(Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice)

1. La violazione degli obblighi previsti dal codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel codice dia luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile, essa determina l'immediata cancellazione dall'elenco degli auditor/valutato ridisposta all'esito del procedimento di cui all'articolo 9, comma 2, del presente codice. Il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute dà comunicazione dell'avvenuta cancellazione per violazione del presente codice deontologico all'ente che ha individuato l'auditor.

Art. 11

(Disposizioni finali)

1. Il codice è approvato con il presente provvedimento ed è pubblicato nella sezione O.T.A. del sito web istituzionale della Regione Calabria.

2. All'atto dell'iscrizione nell'elenco regionale degli auditor/valutatori della Regione Calabria, l'auditor si impegna a osservare il codice previa espressa accettazione dello stesso mediante sottoscrizione di un modello di accettazione. Il modello di cui al precedente periodo, unitamente al codice, è tra smesso agli auditor mediante comunicazione effettuata anche per via telematica. L'auditor è tenuto a sottoscrivere il modello di accettazione entro dieci giorni decorrenti dall'avvenuta ricezione della comunicazione e a inviarlo, anche per via telematica, all'OTA. La mancata accettazione del codice comporta l'immediata cancellazione nell'elenco regionale degli auditor/valutatori.